COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 25.07.1997
COM(97) 417 def.

RELAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO n. 1469/95 (LISTA NERA)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO n. 1469/95 (LISTA NERA)

1. Il regolamento n. 1469/95 del Consiglio relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia"[1] ha introdotto un sistema di identificazione e di comunicazione. Gli Stati membri adottano le misure preventive adeguate nei confronti degli operatori giudicati "inaffidabili" (maggiori controlli, sospensione di pagamenti, esclusione) e inseriscono questi operatori su una "lista nera" che comunicano alla Commissione, la quale trasmette la suddetta informazione agli altri Stati membri affinché essi possano verificare le attività e la "affidabilità" di tali operatori sul rispettivo territorio.

   Ai sensi dell'articolo 7 la Commissione deve presentare, due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, una relazione in merito all'applicazione del suddetto regolamento e proporre, sulla scorta dell'esperienza acquisita, le modifiche eventualmente necessarie.

2. Il regolamento n. 1469/95 è entrato in vigore il 6 luglio 1995. Le modalità della sua applicazione sono state definite con il regolamento n. 745/96 della Commissione del 24.4.1996[2]. Tale regolamento è entrato in vigore il 28.4.1996 ed è applicabile a partire dall'1.7.1996. Esso precisa in particolare il campo d'applicazione del sistema di identificazione e di comunicazione introducendo una soglia di 100 100 ECU. Ne deriva che il sistema di identificazione e di comunicazione è stato effettivamente in vigore per un solo anno.

3. Per l'applicazione concreta del sistema, andavano adottati una serie di provvedimenti concreti :

   - Ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento n. 745/96, ogni Stato membro designa una sola autorità competente per effettuare e ricevere le comunicazioni nel quadro del sistema di identificazione e di comunicazione. All'1.8.1996 tutti gli Stati membri avevano individuato l'autorità competente partecipando al sistema di comunicazione.

---

1 GU L 145 del 29.6.1995, p. 1

2 GU L 102 del 25.4.1996, p. 15

- L'articolo 5 paragrafo 2 definisce le informazioni da comunicare alla Commissione e prevede che quest'ultima concorda con gli Stati membri un formulario uniforme di cui le autorità competenti devono servirsi per dette comunicazioni. Sulla base dell'accordo con gli Stati membri intervenuto nella riunione del Gruppo "Irregolarità e assistenza reciproca" del 26.6.1996, il contenuto del suddetto formulario unico (versione A per la comunicazione iniziale di uno Stato membro e versione B per la reazione degli altri Stati membri) è stato definitivamente adottato con decisione della Commissione del 4.12.1996[3].

- L'articolo 10 paragrafo 2 del regolamento n. 745/96 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro l'1.10.1996, le disposizioni nazionali supplementari. Al 30.6.1997, nonostante diversi solleciti da parte della Commissione, solo sei Stati membri[4] avevano comunicato alla Commissione le disposizioni nazionali supplementari.

- L'articolo 11 paragrafo 4 del regolamento n. 745/96 prevede che la Commissione pubblichi nella Gazzetta ufficiale una comunicazione relativa all'attuazione del sistema di identificazione e di comunicazione. Tale comunicazione, che contiene fra l'altro un elenco delle autorità competenti degli Stati membri che partecipano al sistema, è stata pubblicata il 5.12.1996[5].

4. Al 30.6.1997, la Commissione aveva ricevuto solo quattro comunicazioni relative all'iscrizione di un operatore economico sulla "lista nera", provenienti da tre Stati membri[6]. Tre di queste comunicazioni riguardavano delle restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina e una delle restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina. In tutti questi casi, erano stati effettuati maggiori controlli e in un caso si era avuto una sospensione di pagamento. Solo una minoranza di Stati membri aveva reagito a queste comunicazioni e comunicato che non era il caso di adottare provvedimenti nei confronti di questi operatori sul loro territorio.

5. Il numero limitato di comunicazioni si può spiegare , in parte, col fatto che il complesso delle condizioni per l'effettiva attuazione del sistema (provvedimenti di applicazione che definiscono taluni elementi essenziali, designazione delle autorità competenti e misure di recepimento nazionali, accordo sui formulari da utilizzare) sussisteva solo dopo l'entrata in vigore del regolamento di base. Inoltre, dalle discussioni con i rappresentanti degli Stati membri nel quadro del gruppo "Irregolarità e assistenza reciproca" emergevano talune difficoltà degli Stati membri a familiarizzarsi con il sistema in questione. In un futuro relativamente vicino, la messa in servizio di un sistema di comunicazione totalmente informatizzato (che

---

3 Doc. C (96) 3593

4 Germania, Austria, Finlandia, Italia, Regno Unito, Svezia

5 GU C 366 del 5.12.1996, p. 11

6 Francia, Paesi Bassi, Regno Unito

utilizza la rete AFIS[7]) dovrebbe agevolare le comunicazioni dal punto di vista tecnico.

Ciò nonostante gli Stati membri disponevano di un periodo sufficiente per comunicare i casi e i provvedimenti presi, in applicazione del regolamento n. 1469/95. A questo riguardo va ricordato che ogni comunicazione deve essere eseguita "quanto prima" dopo la prima constatazione, vale a dire "la prima valutazione per iscritto, anche interna, di un'autorità competente, sia essa amministrativa o giudiziaria" (articolo 1 paragrafo 1 del regolamento n. 1469/95 e articolo 5 paragrafo 3 del regolamento n. 745/96). Se tale prima valutazione provvisoria si rivela fondata nel corso della procedura amministrativa o giudiziaria, essa può essere corretta (articolo 1 paragrafo 2 del regolamento n. 745/96).

È giocoforza costatare che raffrontando le informazioni in possesso della Commissione sulla base delle comunicazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 595/91[8], a titolo dell'esercizio 1996, e dei risultati delle indagini condotte dalla Commissione (UCLAF[9]) in cooperazione con gli Stati membri, sulla "lista nera" avrebbe dovuto essere iscritto un numero più consistente di operatori. Per il solo esercizio 1996 e nel solo settore delle restituzioni all'esportazione (uno dei tre settori che rientrano nel regolamento n. 1469/95), gli Stati membri hanno comunicato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 595/91, 72 irregolarità ognuna delle quali superava[10] la soglia di 100 000 ECU.

La Commissione (UCLAF) esaminerà con gli Stati membri le ragioni per le quali essi non hanno comunicato un numero superiore di casi nel quadro del regolamento n. 1469/95. Essa esaminerà inoltre, la procedura da seguire per i casi oggetto di indagine presso lo SG/UCLAF, che potrebbero rispondere alle condizioni del regolamento n. 1469/95.

Conclusione

Il numero limitato di comunicazioni presentate alla Commissione non costituisce una base sufficiente per una valutazione approfondita del sistema di identificazione e di comunicazione. Dato che i problemi di avvio del sistema dovrebbero ora essere superati, la Commissione vigilerà attentamente sull'applicazione del regolamento n. 1469/95 negli Stati membri, nonché nel settore dei provvedimenti adottati nei confronti degli operatori giudicati inaffidabili e nel settore delle comunicazioni nel corso dei prossimi 12 mesi. Essa presenterà successivamente un'altra relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. In essa la Commissione prenderà in esame la necessità di un'eventuale modifica del regolamento.

---

7 Antifraud Information System

8 GU L 67 del 14.3.1991, p. 11

9 Unità di coordinamento per la lotta contro le frodi

10 L'articolo 2 paragrafo 1 del Regolamento n. 745/96 prevede il cumulo di tutte le irregolarità commesse dallo stesso operatore nell'arco di un anno

ISSN 0254-1505

COM(97) 417 def.

DOCUMENTI

IT 01 06 09

N. di catalogo : CB-CO-97-422-IT-C

ISBN 92-78-23724-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo